



Coni

Delegazione Provinciale Ascoli Piceno



Coni

Comitato Regionale
Marche

**Scuola Regionale dello Sport delle Marche
in collaborazione con
la Delegazione CONI di Ascoli Piceno
ed il Comune di San Benedetto del Tronto**

La contabilità e il bilancio nelle ASD

**Giuliano Sinibaldi
Dottore Commercialista in Pesaro**

Le attività svolte dalle A.S.D. si suddividono in:


- **Attività istituzionali**: attività rientranti nell' oggetto statutario volte al raggiungimento delle finalità sociali sportive dilettantistiche non a scopo di lucro;
- **Attività commerciali**: attività strumentali alle prime, volte al reperimento dei mezzi finanziari necessari al perseguitamento delle finalità istituzionali;
- **Gli obblighi contabili sono diversi;**
- **La redazione del bilancio è comunque obbligatoria;**

ENTI NON COMMERCIALI

possono svolgere
solo attività istituzionali

possono svolgere sia
attività istituzionali e
attività commerciali

L'attività commerciale deve essere
strumentale per il raggiungimento
delle finalità istituzionali



rischio della perdita della qualifica di ente non commerciale (art. 149 del Tuir)
– non operativo per le A.S.D. (art. 149, c. 4)

A.S.D.: attività istituzionale e commerciale

attività essenziale per realizzare gli scopi primari dell'ente

= org.ne attività sportiva anche didattica - partecipazione a campionati, tornei etc.

attività strumentale per realizzare gli scopi primari

= sponsorizzazioni – bar organizz.ne eventi, etc.

serve a finanziare l'attività sportiva istituzionale

le somme ottenute dagli sponsor vengono impiegate per sostenere le spese per la partecipazione al campionato



MODALITÀ DI TENUTA DELLA CONTABILITÀ

- **Obbligo della contabilità separata per le attività commerciali (ART. 144, C. 2, T.U.I.R.);**
- ✓ per attività commerciale: obblighi contabili ex artt. 13 e segg.ti D.P.R. 600/1973 (contabilità ordinaria o semplificata) oppure regime forfettario ex art. 145 T.U.I.R. oppure regime forfettario ex L. 398/1991;
- ✓ per attività istituzionale: forma libera – nessuna disposizione civilistica o tributaria richiede formalità specifiche;

Contabilità separata per le attività commerciali

La disposizione risponde all'esigenza di

- conferire trasparenza alla gestione;
- facilitare la determinazione del reddito d'impresa laddove l'ente abbia svolto anche attività commerciali;
- individuare i costi deducibili qualora il reddito di impresa sia determinato con criteri analitici;
- determinare gli acquisti che danno diritto alla detrazione dell'IVA in caso di determinazione analitica dell'imposta;
- facilitare l'individuazione dell'oggetto principale dell'ente per rendere più semplice la sua qualificazione ai fini tributari (art. 149 T.U.I.R.)

- l'attività svolta è sempre di natura commerciale (art. 73, c. 1, T.U.I.R. + circ.re 21/E2003);
- in presenza di determinate condizioni (requisiti statutari – riconoscimento CONI) possono de-commercializzare alcune tipologie di proventi;
- possono usufruire del regime speciale ex L. 398/1991;
- in ogni caso sono obbligate, ai sensi delle disposizioni del c.c., alla tenuta della contabilità ordinaria, alla redazione del bilancio nelle forme previste dagli artt. 2343 e segg.ti , e al deposito dello stesso c/o il Registro delle Imprese.

Le attività di carattere **“istituzionale”** sono quelle esercitate **in favore degli associati ed in conformità alle finalità statutarie dell’associazione:**

- a. le prestazioni di servizi, non rientranti nell’art. 2195 c.c., rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi **che non eccedano i costi di diretta imputazione** (art. 143 c. 1 T.U.I.TR.);
- b. le raccolte pubbliche di fondi ed i contributi pubblici;
- c. l’attività svolta in favore degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, nonché le somme versate dagli associati a titolo di quota associativa (art. 148, c. 1, T.U.I.R.);

a) Attività istituzionali generiche ex art. 143, c. 1:

- possono essere svolte anche in favore di non associati;
- sono necessarie tre condizioni:
 - 1) l'assenza di organizzazione;
 - 2) la conformità delle prestazioni rese alle finalità istituzionali dell'ente;
 - 3) i corrispettivi non devono eccedere i costi di diretta imputazione sostenuti per le prestazioni

In particolare:

- 1) per valutare la conformità delle prestazioni rese alle finalità istituzionali si deve fare riferimento alle indicazioni contenute nello statuto;
- 2) i compensi conseguiti per le prestazioni rese devono remunerare solo le spese sostenute per le prestazioni stesse e non devono inglobare una quota di utile

b) non concorrono inoltre alla formazione del reddito complessivo (art. 143, c. 3, T.U.I.R.):

- i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche anche mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori:
 - deve trattarsi di iniziative occasionali;
 - la raccolta deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, etc;
 - i beni ceduti devono essere di modico valore
- i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche:
 - le somme devono essere corrisposte da amministrazioni pubbliche in regime di accreditamento;
 - deve trattarsi di attività aventi finalità sociali;
 - le attività devono essere svolte in conformità ai fini istituzionali

Per le raccolte pubbliche di fondi è previsto l'obbligo di redigere un apposito rendiconto (Art. 20, comma 2 DPR n. 600/1973)

Per ciascuna iniziativa, manifestazione, etc. l'ente deve:

- 1) predisporre in modo chiaro e trasparente un apposito e separato rendiconto delle entrate e delle spese;
- 2) predisporre, ove necessaria per motivi di chiarezza e trasparenza, una relazione illustrativa delle entrate e delle spese anzidette

c) attività istituzionali generiche ex art. 148, c. 1:

per gli enti di natura associativa (tra cui A.S.D.)

- non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti di soci, associati o partecipanti (tesserati) in conformità alle finalità istituzionali;

- le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi (cioè le quote versate al solo scopo di ottenere o mantenere la qualifica di socio) non concorrono a formare il reddito complessivo

Art. 148, 2° comma, TUIR

Regola generale: si considerano tuttavia commerciali – salvo che non siano effettuate senza specifica organizzazione e senza margine (art. 143):

➤ Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti effettuate **verso il pagamento di corrispettivi specifici** detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito come componenti del reddito di impresa

es: quota per ingresso in palestra, per corso di minibasket, nuoto, tennis etc. – le c.d. “quote di frequenza”

Le quote mensili e/o di ingresso sono commerciali

Art. 148 TUIR - attenzione: il corrispettivo specifico è diverso dalla quota associativa –

La quota associativa:

- consente di ottenere la qualifica di socio/associato;
- è normalmente indifferenziata;
- dà diritto ad usufruire delle strutture e dei servizi dell'ente e, per i soci maggiorenni, all'elettorato attivo e passivo;

Il corrispettivo specifico

- è il prezzo pagato per ottenere un servizio (es. ingresso campo da tennis) – rapporto sinallagmatico;
- dovrebbe essere assoggettato ad IVA ed IRES salvo specifica esenzione (art. 148, c.3);

attività istituzionali generiche ex art. 148, c. 1 e 2:

- devono essere svolte in favore di soci, associati o tesserati;
- devono essere conformi alle finalità istituzionali;
- rientrano le quote associative;
- non rientrano i corrispettivi specifici.

Sono quindi considerate commerciali le attività

- svolte in favore di NON soci, associati o tesserati (in ogni caso);
- erogate – anche in favore di soci – a fronte di quote differenziate (corrispettivi specifici) – cui corrispondono trattamenti e/o diritti differenziati (art. 148, c. 2)

Art. 148, c. 3, T.U.I.R. e art. 4, c. 4, D.P.R. 633/1972
de – commercializzazione dei corrispettivi specifici

deroga:

per alcuni entri “privilegiati”, tra cui le A.S.D., le prestazioni di cui sopra **non si considerano commerciali se effettuate nei confronti di:**

- iscritti - soci - associati;
- altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte della medesima organizzazione nazionale o locale;
- dei rispettivi associati o partecipanti;
- **dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali**

Art. 148, c. 3, T.U.I.R. e art. 4, c. 4, D.P.R. 633/1972
de – commercializzazione dei corrispettivi specifici

deroga:

per le A.S.D., i corrispettivi specifici (quote di frequenza) pur avendo natura commerciale, vengono de-commercializzati e, quindi, non sono assoggettati a tassazione (né ai fini IVA né ai fini IRES)

ulteriore deroga:

- non è considerata commerciale la cessione, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ad associati;

Articolo 30 D.L. 185/08 – comma 1

I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del T.U.I.R. e all'articolo 4 del D.P.R. 633/1972 **non sono imponibili a condizione che** gli enti associativi:

- a) siano in possesso dei **requisiti qualificanti** previsti dalla normativa tributaria;
- b) e che **trasmettano per via telematica** all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un **apposito modello** (c.d. Mod. EAS)

Il mod. EAS deve essere trasmesso **entro 60 gg. dalla costituzione dell'ente**

NON IMPONIBILITÀ

{
Quote
Corrispettivi
Contributi

di cui all'art. 148 TUIR e Art. 4 DPR 633/1972

E' SUBORDINATA A DUE CONDIZIONI:

- 1) Il possesso - ed effettivo rispetto - dei requisiti qualificanti (requisiti statutari ex art. 148 c. 8)
- 2) Invio del modello contenente i dati rilevanti ai fini fiscali (Mod EAS)

FINALITA' DELLA NORMA

Circ.re Agenzia Entrate 12/E 09/04/2009 - pag. 3

acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale (società sportive dilettantistiche), con l'obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale e, conseguentemente, di isolare e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare - tra l'altro – la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali

Attività Istituzionale

- quote associative;
- erogazioni liberali e contributi a fondo perduto;
- raccolte occasionali pubbliche di fondi (rendiconto);
- quote di frequenza ai corsi sportivi (corrispettivi specifici de-commercializzati);
- corrispettivi per servizi resi a favore di altre A.S.D. affiliate alla stessa F.S.N./EPS (e rispettivi soci e associati) per finalità istituzionali (es. collaborazione settore giovanile);
- premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 6, Legge n. 91/81(L.398/1991);

Attività istituzionale - segue

- pagamento compensi/rimborsi spese agli sportivi dilettanti ed ai collaboratori/dipendenti impiegati nell'attività sportiva;
- affiliazioni, tesseramenti, tasse gara, visite mediche;
- spese viaggi e trasferte per partecipazione a gare/campionati
- affitti e costi utilizzo impianti sportivi;
- acquisto abbigliamento sportivo da distribuire ad atleti/associati/tesserati;
- rimborso spese per abbigliamento sportivo (gruppo di acquisto);
- altri incassi e pagamenti inerenti l'attività istituzionale;

Assumono carattere “commerciale” le attività:

- indicate nell'art. 2195 del Codice Civile;
- indicate nell'art. 148, c. 4, T.U.I.R.
- le prestazioni di servizi (a pagamento) rese, anche in conformità alle finalità istituzionali, in favore di NON soci, associati o tesserati (salvo assenza di organizzazione e margine);
- le prestazioni di servizi erogate in favore di soci, associati o tesserati a fronte di quote differenziate (corrispettivi specifici) cui corrispondono trattamenti e/o diritti differenziati (art. 148, c. 2)

Attività Commerciale


- pubblicità e sponsorizzazione;
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale
- cessione (commercio) di beni nuovi prodotti per la vendita (abbigliamento e materiale sportivo);
- incasso biglietti/abbonamenti;
- corrispettivo cessione/prestito atleti;
- utilizzo impianti sportivi da parte di non soci;
- gestione di bar (no per APS) e somministrazione di alimenti e bevande (ristorante);
- organizzazione viaggi e soggiorni turistici;
- prestazioni alberghiere, alloggio, trasporto;
- sauna/solarium/centro benessere;
- servizi portuali e aeroportuali;

Fonti:

- D. Lgs 4 dicembre 1887 n. 460;
- artt. 143 e segg. ti T.U.I.R.;
- art. 4, 4° comma, DPR 633/1972;
- art. 30 D.L. 185/2008 – controlli sui circoli privati;
- circ.re Min. Finanze 12 maggio 1998 n. 124;
- circ.re A.d.E. 21E 22/04/2003;
- circ.re A.d.E. 12E e 13 E 09/04/2009;
- circ.re A.d.E. 38E 17/05/2010 (S.S.D. a r.l.);
- circ.re A.d.E. 9E 24.04.2013;
- ris.ne 9E 25/01/2007 (distribuzione indiretta di utili);


Bilancio (rendiconto eco/fin.rio)

Contabilità elementare



- Rendiconto entrate e uscite dell'esercizio;
- Prospetto debiti e crediti al termine dell'esercizio;
- Prospetto beni proprietà;
- Relazione C.D. sulla gestione


Contabilità Ordinaria



- Stato patrimoniale;
- Conto economico;
- Nota Integrativa;
- Relazione C.D. sulla gestione.

rendiconto economico e finanziario


Guide Agenzia delle Entrate n. 1/2007 e 8/2000



- Schema di rendiconto basato sulla semplice contrapposizione di entrate e uscite;
- Separazione attività commerciale/attività istituzionale

Contabilità Ordinaria

Piano dei conti




- Separazione conti attività istituzionale e attività commerciale
- Divisione aree gestionali;
- Individuazioni voci di costo/ricavo significative;
- Opportuna modulazione in almeno 3 livelli;

ADEMPIMENTI CONTABILI

Per le attività non commerciali	Per le attività commerciali	Per le attività commerciali svolte solo occasionalmente
nessuna scrittura contabile (solo obblighi previsti da norme statutarie)	contabilità separata	non è previsto alcun obbligo contabile ai fini fiscali, fermo restando però l'obbligo di dichiarazione degli eventuali redditi conseguiti
rendiconto annuale dove risultino le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione in cui siano raccolte offerte, da redigersi entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio		

Modalità di separazione della contabilità



Nessuna norma fornisce specifici criteri



due soluzioni

libri completamente
separati

libri
omnicomprensivi



sistema idoneo solo in presenza di
determinate condizioni (segue)

CONTABILITÀ SEPARATA

occorre rilevare distintamente i fatti amministrativi relativi all'attività istituzionale rispetto a quelli relativi all'attività commerciale.

SISTEMI DI TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEPARATA

il requisito della contabilità separata è soddisfatto nell'ambito di scritture onnicompreensive a condizione che siano distintamente rilevate le operazioni relative all'attività istituzionale da quelle relative all'attività commerciale (cfr. ris. 86/E/2002 risposta quesito 7)

Libri omnicomprensivi delle operazioni relative alle attività:

- istituzionali;
- commerciali


Accorgimenti pratici da adottare:

- 1) piano dei conti distinto;
- 2) colonne speciali;
- 3) colori distinti

Criticità: deducibilità costi promiscui

Criterio del Pro – rata (art. 143, c.4, TUIR)


Contabilità gestione istituzionale



- Non è prevista nessuna formalità specifica
- Scelta del metodo in base alle esigenze ed all'organizzazione gestionale
- Preferibile adozione strumenti informatici
- Opportuno utilizzo programmi specifici per A.S.D.
- Documentazione di base deve essere correttamente catalogata e protocollata.

Metodi contabili

Contabilità elementare



- Registro prima nota cassa e banca;
- Schede (cartelle) riepilogative delle poste contabili;
- Fogli excel;
- **Programmi specifici;**


Contabilità Ordinaria



- Libro giornale;
- Schede contabili;
- Inventario
- Registro Beni Amm.li;
- Registri IVA


Documentazione Contabile

Documenti ricevuti



- Intestazione completa
- Sottoscrizione ricevute sportivi dilettanti
- Nota spese per documenti non intestati
- Quietanza + pagamento bancario se $> € 516,46$

Documenti emessi



- Intestazione completa (Associazione Sportiva Dilettantistica)
- Numerazione (libera)
- Data
- strumenti bancari se $> € 516,46$

Attività Commerciale



Regime Forfettario L. 398/1991



Regime Forfettario art. 145 T.U.I.R. (solo
A.S.D.)



Contabilità semplificata



Contabilità Ordinaria

Regime Forfettario L. 398/1991

- Volume Affari max € 250.000
- Numerazione fatture emesse e ricevute
- Registro ex D.M. 11/02/1997
- Versamenti IVA: % detrazione e termini
- Reddito tassabile: 3% fatturato (criterio di cassa)
+ plusvalenze e sopravvenienze attive
- Esonero emissione scontrino/ricevuta fiscale

Regime Forfettario L. 398/1991

- Incassi/pagamenti tracciabili se $> € 516,46$
- Annotazione distinta proventi operazioni ex art. 25 L. 133/99 (raccolta fondi in occasione di max 2 eventi/anno vol. affari max € 51.646,00)
- Rendiconto, entro 4 mesi dalla chiusura dell'es. sociale, delle operazioni di cui sopra
- Registrazione titoli accesso (biglietti SIAE) sugli appositi prospetti

Regime Forfettario art. 145 T.U.I.R.



solο enti non commerciali (no S.S.D.)



opzione in dichiarazione dei redditi



Reddito tassabile:

- fino a € 15.493,71: 15% dei ricavi;
- da € 15.493,71 a € 309.874,14: 25% dei ricavi



Non opera più esonero scontrino/ricevuta fiscale

Contabilità Semplificata



Volume Affari max € 400.000,00



Non opera più esonero scontrino/ricevuta fiscale



Registri IVA Acquisti + Vendite + Corrispettivi in cui vengono annotati anche i movimenti NON IVA



- Versamento IVA mensile o trimestrale;
- Determinazione IVA da versare analitica: IVA Vendite – IVA Acquisti (detraibile);
- magg.ne 1% se versamento trimestrale

Contabilità Ordinaria



Obbligatoria se Volume Affari > € 400.000,00



Obbligo rilascio scontrino/ricevuta fiscale



Versamenti IVA mensili;

- Determinazione IVA da versare analitica: IVA Vendite – IVA Acquisti (detraibile);



- Libro Giornale + schede contabili;
- Libro Inventari;
- Bilancio




BILANCIO DI ESERCIZIO

disposizioni di legge

Associazioni Sportive
Dilettantistiche

Società sportive di capitali
o cooperative

- 
- Art. 20 c.c. – solo per associazioni riconosciute
 - Art. 90, c. 18 L. 289/2002;
 - Art. 148, c. 8, TUIR;
 - Art. 4 DPR 633/1972;

- 
- Artt. 2423 e segg.ti c.c.
 - Art. 90, c. 18 L. 289/2002

Associazioni Sportive Dilettantistiche


- Il codice civile (art. 20) prevede l' obbligo di redazione del bilancio di esercizio esclusivamente in riferimento alle associazioni che intendono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica;
- In materia di associazioni non riconosciute l'art. 36 c.c. rimanda agli «accordi degli associati»;
- L'art. 90, c. 18, lett. f) prevede l'obbligo di redazione di un rendiconto economico-finanziario;
- Stesso obbligo è previsto dall'art. 148, c, 8, lett. d) TUIR per l'accesso all'agevolazione di cui al c. 3 (de-commercializzazione dei corrispettivi specifici);

Associazioni Sportive Dilettantistiche


- **la forma è libera**, non esiste uno schema obbligatorio imposto dalla legge;
- Il CNDC ha elaborato nel maggio 2011, di concerto con l’Agenzia per le ONLUS il principio contabile n. 1 denominato “**QUADRO SISTEMATICO PER LA PREPARAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DEGLI ENTI NON PROFIT**”;
- esiste inoltre uno schema consigliato di rendiconto economico e finanziario illustrato dall’Agenzia delle Entrate nella “guida del contribuente” n. 8/2000;

BILANCIO DI ESERCIZIO

Associazioni Sportive Dilettantistiche



Previsione statutaria obbligo di bilancio



Condizione necessaria per:


Iscrizione al
registro CONI

Accesso ai benefici
fiscali




“de- commercializzazione” corrispettivi specifici

Associazioni Sportive Dilettantistiche



Art. 90, co. 18, L. 289/2002



Art. 148 TUIR

- Obbligo di redazione del economico-finanziario
- Modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari

Obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie

- Il bilancio (rendiconto economico finanziario) deve rendere edotti i soci in ordine alla situazione economica e finanziaria dell'associazione;
- Rappresenta il principale strumento di trasparenza amministrativa;
- Se approvato senza rilievi dall'assemblea dei soci esonera gli amministratori da responsabilità nei confronti dell'associazione e dei suoi associati;
- In caso di rinnovo degli organi direttivi rappresenta il documento di riferimento per delineare le responsabilità patrimoniali;
- Rappresenta la base di riferimento per il bilancio preventivo e per il controllo di gestione.

- E' uno dei requisiti statutari necessari ex art. 90, c.18, L. 289/2002 per l'acquisizione del riconoscimento sportivo dilettantistico (iscrizione al registro CONI) ed il conseguente accesso alle agevolazioni fiscali;
- È uno dei requisiti statutari necessari ex art. 148, c. 8, TUIR per la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici da soci;
- In caso di verifica fiscale deve essere prodotto ai verificatori unitamente al verbale di approvazione per la dimostrazione dell'assenza di scopo di lucro del sodalizio;

- E' il principale documento da allegare in caso di richiesta di finanziamenti bancari al fine di dimostrare la capacità di rimborso;
- Deve normalmente essere presentato alle amministrazioni locali in caso di concessione di contributi pubblici al fine di dimostrare la corretta destinazione dei contributi stessi.

- Dimostrazione dell'assenza di fine di lucro dell'associazione e del rispetto del divieto di distribuzione anche indiretta di utili;
- Dimostrazione del reinvestimento in attività istituzionali dei proventi delle attività commerciali esercitate e delle eventuali raccolte pubbliche di fondi;
- Suddivisione delle entrate e delle uscite tra attività commerciali, attività istituzionali e attività de-commercializzate;
- Riscontro erogazione compensi ai collaboratori;
- Rispetto del principio di trasparenza amministrativa e di democraticità della gestione (convocazioni e verbali di approvazione);

Tempistica operazioni di bilancio

- Per A.S.D. riconosciute: 120 gg. dal termine dell'esercizio (art. 20 c.c. – richiamo art. 2364 c.c.);
- Per A.S.D. non riconosciute: non esistono termini previsti da norme di legge, né a livello civilistico né a livello tributario - occorre verificare le previsioni statutarie;
- L'approvazione del bilancio dovrebbe avvenire quantomeno in tempo utile per consentire il pagamento delle imposte (7 mesi da chiusura esercizio);
- Usualmente gli statuti prevedono un termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

Il codice civile (art. 2423 e segg.ti) stabilisce:

- Forma e contenuto del bilancio;
- Criteri di valutazione delle poste di bilancio;
- Contenuto minimo della Nota Integrativa e della relazione sulla gestione;
- Modalità e termini di presentazione del bilancio all'assemblea dei soci;
- Modalità e termini di deposito del bilancio al Registro delle imprese

N.B!! anche in presenza di opzione per L. 398/1991

Il codice civile stabilisce altresì:

- responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci e dei terzi per falso in bilancio e false comunicazioni sociali;
- modalità e tempistica di copertura delle perdite;
- obblighi di accantonamento, modalità e limiti di distribuzione degli utili (vietato per società sportive dilettantistiche – art. 90 L. 289/2002);
- doveri dell'organo di controllo;

Valenza interna del bilancio

Informativa per i soci in ordine a:

- Situazione economica e finanziaria della società;
- Rendimento dell'investimento effettuato nella società;
- Grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- Valutazione dell'operato dell'organo amministrativo;

Inoltre:

- Il Bilancio di esercizio rappresenta la base di riferimento per il bilancio preventivo e per il controllo di gestione.

Valenza esterna del bilancio

- Informativa per creditori, investitori, istituti di credito (Basilea 2 e 3);
- Valutazione aziendale;
- Comparabilità bilanci con società concorrenti;
- Verifica raggiungimento/mantenimento vincoli e/o limiti imposti da normative speciali;
- Documento base per la redazione delle dichiarazioni dei redditi.

Tempistica operazioni di bilancio

- Convocazione Assemblea per approvazione: 120 gg. da termine esercizio;
- Deposito presso la sede sociale: Almeno 15 gg. prima di assemblea;
- Comunicazione al collegio sindacale: non oltre il trentesimo giorno antecedente all'assemblea;
- Deposito presso il Registro delle Imprese: entro 30 giorni dall'approvazione;

Principi di redazione

- Prevalenza della sostanza sulla forma;
- Verità e correttezza;
- Prudenza;
- Chiarezza;
- Imparzialità;
- Comparabilità;
- Competenza (deroga per piccole ass.ni).

Competenza

- Nella redazione di bilancio Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento (art. 2423-bis, c. 1 c.c.).
- Corollario del principio di competenza è quello della **correlazione dei costi ai relativi ricavi**, che esprime la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi, **siano essi certi o anche solo probabili**.
- Ciò deve essere inteso nel senso che ai ricavi di competenza di un esercizio devono essere contrapposti non solo i costi già sostenuti ma anche quelli da sostenere in futuro, purchè già individuabili “per natura” e quantomeno “di probabile manifestazione”

Competenza – deroga per piccole ass.ni

- L'applicazione dei principi di redazione del bilancio, ed in particolare di quello di competenza, richiede in capo all'ente un'organizzazione contabile che non sempre è possibile avere nelle piccole associazioni;
- Ove tale organizzazione non esista, il P.C n. 1 del CNDC propone uno schema semplificato di "Rendiconto gestionale di pura cassa", documento che sostanzialmente si avvicina al "rendiconto economico e finanziario" proposto nella guida del contribuente n. 8/2000 dell'Agenzia delle entrate.
- In caso di predisposizione del rendiconto di cassa è necessario completare lo stesso con informazioni di carattere patrimoniale e con una relazione sulla gestione.

Competenza - segue

➤ **RILEVAZIONE RISCONTI PASSIVI**

- Le A.S.D. generalmente, incassano le quote associative e di frequenza **in via anticipata** (abbonamenti palestra – quote frequenza corsi sportivi – quote associative etc.)
- A fronte degli incassi anticipati vi saranno costi da sostenere in futuro (utenze, istruttori/Allenatori/affitti impianto/spese gestione campionati etc.)
- Se il bilancio è redatto secondo il criterio di cassa e si chiude in un punto intermedio del ciclo economico del sodalizio (es. 31/12) rileva gli incassi ma non tutti i costi correlati

Competenza - segue

➤ **RILEVAZIONE RISCONTI PASSIVI**

- Necessità di rilevare la quota di ricavi incassata anticipatamente destinata alla copertura dei costi ancora da sostenere (risconto passivo), o, almeno, indicarla nella situazione patrimoniale e/o nella relazione della gestione;
- Il R.P. è una sorta di «debito virtuale» dell'esercizio in chiusura nei confronti dell'esercizio futuro;
- Informazione fondamentale per la pianificazione economico/finanziaria e assolutamente necessaria in caso di «passaggio di consegne»;
- Il problema si pone in tutta la sua rilevanza in caso di cessazione dell'attività.

Competenza - segue

In concreto, il principio di competenza prevede che il momento di competenza si verifichi come segue:

- Cessione di beni immobili  Stipula dell'atto notarile;
- Cessione di beni mobili  Consegnna o spedizione;
- Prestazione di servizi  Ultimazione della prestazione;
- **Procedura di ammortamento:** ripartizione dei costi ad utilità pluriennale in più esercizi in relazione alla **residua possibilità di utilizzazione** tenendo conto di: usura fisica, superamento tecnologico, minore alienabilità del bene, **scadenza diritto per immobilizzazioni immateriali.**

Aree ed elementi di criticità

- Valutazione assets immateriali (parco atleti – marchi – avviamento – capitalizzazione costi);
- Valutazione partecipazioni;
- Valutazione beni strumentali e adeguatezza piani di ammortamento;
- Valutazione grado recuperabilità crediti;
- Valutazione beni in magazzino;
- Corretta rilevazione debiti (penali – sanzioni – interessi moratori – debiti tributari e previdenziali – risconti passivi)

Prevalenza della sostanza sulla forma

- Il bilancio, per risultare utile a fornire una rappresentazione veritiera e corretta degli eventi di gestione necessita di una preliminare identificazione degli aspetti sostanziali della gestione aziendale;
- La contabilizzazione, la valutazione e l'esposizione dell'evento in bilancio richiedono una preventiva conoscenza della sostanza economica dell'operazione ottenibile anche attraverso un approfondito studio delle correlazioni, delle sinergie e della complementarietà di più operazioni apparentemente autonome.

Prevalenza della sostanza sulla forma

- Se, in casi eccezionali, l'applicazione delle disposizioni previste dal c.c. è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta dei fatti di gestione, la disposizione non deve essere applicata;
- La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sui risultati di bilancio.

Verità e correttezza

- Il Bilancio d'esercizio, essendo uno strumento informativo, deve fornire dati attendibili ed imparziali, permettendo un'analisi concreta della reale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica da parte del più ampio numero di utilizzatori;
- I dati esposti nel bilancio, pur rappresentando una lettura della storia e del presente del soggetto cui si riferisce il bilancio stesso, devono consentire una lettura prospettica dell'attività svolta.
- Per ottenere tali obiettivi le informazioni fornite devono risultare complete e devono scaturire da un insieme unitario ed organico di documenti

Prudenza

Il principio della prudenza, sostanzialmente si manifesta nelle seguenti regole:

- I profitti non realizzati non devono essere contabilizzati;
- Le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in bilancio (attraverso appositi accantonamenti).
- Il principio contabile (non per ENC) n. 11 evidenzia tuttavia che anche gli eccessi nell'applicazione di tale criterio vanno evitati, per evitare che il principio della prudenza si trasformi nell'arbitraria riduzione dei redditi di esercizio e del patrimonio.

Chiarezza e precisione

- Il principio della chiarezza non significa che il bilancio possa essere compreso da chiunque, ma che sia comprensibile per coloro che sono dotati di “media cultura contabile”
- Il bilancio deve essere sufficientemente analitico senza tuttavia offrire informazioni eccessive e superflue.
- Gli elementi che caratterizzano la comprensibilità del bilancio sono:
 - a. la distinta annotazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio;
 - b. la netta separazione dei componenti ordinari da quelli straordinari del reddito d'esercizio.
 - c. la separata classificazione dei costi e dei ricavi della gestione tipica dagli altri costi e ricavi d'esercizio

Neutralità (imparzialità)

- Il bilancio è uno strumento informativo indirizzato ad una molteciplità di destinatari; esso non può quindi essere viziato, nella sua redazione, dalle finalità o dagli interessi di alcuni di questi.
- Nella formazione del bilancio sono presenti alcune fasi in cui è necessario operare stime soggettive (ad es. la valutazione della vita utile di un cespote e/o della recuperabilità di un credito) che devono comunque mantenersi imparziali e indipendenti dal soggetto che le effettua.
- In particolare, considerata la divergenza tra la normativa fiscale e civilistica, il processo di formazione del bilancio non dovrà essere viziato da interferenze fiscali.

Comparabilità

- Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente all'esercizio precedente (art. 2423-ter c.c.). Quindi:
- le singole voci di bilancio devono mantenere negli anni gli stessi criteri di classificazione, separazione, identificazione in gruppi omogenei; se questo non è possibile la Nota integrativa deve illustrare le ragioni e gli effetti del cambiamento;
- I criteri di valutazione adottati devono essere costanti nel tempo e le eventuali modifiche devono essere:
 - a) ricondotte a situazioni eccezionali, per natura e frequenza;
 - b) evidenziate in nota integrativa in relazione al loro riflesso sul risultato di esercizio e sul patrimonio netto.

grazie
per l'attenzione

Giuliano Sinibaldi

Dottore Commercialista in Pesaro

Revisore Legale

Consulente enti non profit

consulente C.R CONI Marche e SrS Marche

comitato di redazione Fiscosport srl

g.sinibaldi@contabilia.it